Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

Art. 41

1. In via di interpretazione autentica, la non difformità alle vigenti disposizioni urbanistiche, alla data di effettuazione dell'intervento, delle opere già realizzate, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30/1988, è attestata in via generale da dichiarazione del Sindaco-funzionario delegato.